

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI, PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO, GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA, GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. xxx-x/2023 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

DEBITRICE, nata a OMISSIS, res.te in OMISSIS, alla Via OMISSIS, n. XX, Cod. Fisc. OMISSIS, rapp.ta e difesa, giusta procura versata agli atti, dall'Avv. OMISSIS, nel cui studio è elett.te dom.ta, e che si avvale dell'ausilio del gestore della crisi, Avv. OMISSIS;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. **DEBITRICE**, assumendosi debitrice sovraindebitata, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda cospicua documentazione, comprendente (tra l'altro) le ultime dichiarazioni dei redditi; l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (trattasi, più esattamente, di prospetto inserito nella relazione del gestore); lo stato di famiglia; l'elenco delle spese necessarie al mantenimento; visure catastali. Venivano indicati gli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti: desumibili da dichiarazione sostitutiva di certificazione, formata dalla ricorrente, allegata al ricorso, e contenente la seguente enunciazione:

DICHIARA

Ai fini dell'ammissione alla procedura di Liquidazione controllata ex art. 268 CCII, non ha posto in essere, negli ultimi cinque anni, atti qualificabili come atti di disposizione rilevanti.

L'unico atto di disposizione compiuto negli ultimi cinque anni è il contratto di vendita della multiproprietà di Sharm El-Sheik (Egitto), per l'importo di € 9.500,00, in data 15.10.2022.

Il ricavato della vendita è stato impiegato per continuare a far fronte alle rate mensili dei debiti personali accumulati.

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel territorio del circondario.

3. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.

4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente, senza patrocinio di difensore, con l'assistenza del nominato gestore della crisi.

5. L'OCC, come appare dal testo della relazione e dalla documentazione depositata, non ha ancora assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII, e dovrà provvedervi.

6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda, analizzando, altresì, la situazione economica patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Quanto al sovraindebitamento, la relazione si esprime, condivisibilmente, come segue:

LA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Come anticipato in premessa, la ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. B), CCII. All'uopo ha rappresentato un'esposizione debitoria di euro 501.313,62 (cinquecentonuomilatrecentotredicidueuro/62centesimi), costituita oltre che dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa adibita a residenza familiare per un importo pari ad € 199.769,92 (centonovantanovemilasettecentosessantanoveeuro/92centesimi), in gran parte, da prestiti personali concessigli da varie società finanziarie, per un importo pari ad €195.008,26 (centonovantacinquemilaottoeuro/26centesimi). I crediti erariali e previdenziali ammontano ad € 91.149,44 (novantunomilacentoquarantanoveeuro/44centesimi).

L'istante è in stato di sovraindebitamento in quanto i flussi di cassa prospettici, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è "inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi".

Tabella n.1 – Situazione reddituale soggettiva dell'istante

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno autocertificato	€ 4.407,33
Totale rate mensili	€ 5.361,70

Come risulta dalla sovrastante Tabella n. 1 il totale delle rate mensili dei debiti accumulati è superiore al reddito mensile netto, dedotto il fabbisogno mensile autocertificato (doc. 28), riportato nella sottostante Tabella n. 4. La Sig.ra **DEBITRICE** deduce di essere del tutto incapiente e di trarre il proprio sostentamento esclusivamente dal proprio reddito derivante dalla professione di medico pediatra di famiglia. Nella sua qualità di medico pediatra di famiglia, in convenzione ASL dal 01.12.1992, la richiedente percepisce mensilmente il cedolino dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento, parametrato al numero dei suoi assistiti, come risulta dalle Certificazioni Uniche allegate. In ragione del regime fiscale prescritto ai medici di famiglia, in convenzione con l'Asl, che prescrive l'apertura della partita iva, la richiedente, è titolare di partita Iva e soggetta al pagamento dell'imposta del valore aggiunto. In ragione di tale regime fiscale, si spiega la natura mista dei debiti contratti, comprensivi, per un importo pari ad € 91.140,44 (novantunomilacentoquarantaeuro/44centesimi) di debiti erariali e, in piccola quota previdenziali.

Dai cedolini allegati, relativi all'anno 2023, da mesi di gennaio al mese di ottobre, risulta peraltro che il reddito da lavoro del richiedente è oggetto di due cessioni del quinto, disposte in favore di due delle finanziarie sue creditrici: Vivibanca S.p.A. e Banca Progetto S.p.A., di ammontare complessivo pari ad € 1.600,00.

Sulla base di tali risultanze contabili l'istante può definirsi in stato di sovra indebitamento e quindi assoggettabile alla procedura di "Liquidazione del Patrimonio".

La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i futuri ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento. A sottolineare la condizione di difficoltà della debitrice, si aggiunga che ella, come si legge nella testé menzionata parte della relazione del gestore, risulta sottoposta a duplice cessione del quinto: ma, altresì, ad un'esecuzione immobiliare:

Come osserva il gestore, i debiti si presentano come di natura prevalentemente personale: ma quelli legati all'attività professionale profilo subiettivo) sull'ammissibilità, giacché, in ogni caso, non si tratterebbe di debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. 'c', CCII).

La provvista del denaro, utile ad estinguere i debiti, tuttavia, potrebbe derivare, entro i dodici mesi, se non dal flusso del reddito, dall'alienazione dei beni, in particolare dei cespiti immobiliari, appartenenti alla ricorrente, o dell'impiego della liquidità accantonata.

Si tratta del seguente compendio:

Disponibilità liquidabile

Cassa	0,00
C/c attivi	6996,15
Titoli	41,10
Totale	7037,25

Patrimonio prontamente Liquidabile

Valore beni mobili	€ 1.161,00
Valore beni immobili	€ 463.119,33
Disponibilità liquide	€ 6.996,15
Crediti	€ 41,10
Totale	€ 471.317,58

Alla luce di tali dati, e considerate le difficoltà che si incontrano, nella realtà pratica attuale della zona, nella liquidazione degli immobili (peraltro, per la grandissima parte del valore, assoggettati ad espropriazione forzata), deve concludersi nel senso che non appaia verosimile, ma pressoché impossibile che la **DEBITRICE** possa procacciarsi, entro i dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possa essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a'): il che la rende sovraindebitata.

7. La relazione tratta, altresì, della spesa mensile, necessaria al sostentamento del debitore e della famiglia, ossia, nella specie, della debitrice e del figlio maggiorenne, **FIGLIO**, studente universitario, a Firenze.

Il gestore espone la seguente tabella, formata dallo stesso debitore:

Tipo spesa	Importo
Carne e pesce	70,00
Latte e formaggi	40,00
Olio di oliva	10,00
Frutta Ortaggi	50,00
Bevande	35,00

Abbigliamento e calzature	120,00
Combustibili ed energia elettrica	60,00
Detersivi	20,00
Assicurazione mezzi di trasporto	70,00
Carburanti	120,00
Spese Alimentari	750,00
Spese Alimentari	750,00
Energia Elettrica	120,00
Servizi Telefonici ed internet	70,00
Gas	210,00
Condominio	110,00
Tassa sui rifiuti	20,83
Tassa di circolazione e Assicurazione	64,16
Visite Mediche	166,66
Abbigliamento	150,00
Spese per Istruzione	50,00
Spese per Istruzione	200,00
Spese per Imprevisti	50,00
Spese per Imprevisti	200,00
Riparazioni domestiche	50,00
Riparazioni domestiche	200,00
Detersivi	100,00
Totale	2.031,65

Tale importo, apparentemente eccessivo, potrebbe apparire congruo se si considera che il figlio, come si accennava, è iscritto presso l'Università di Firenze: sicché deve presumersi che debba trascorrere ivi dei periodi, con sicuro aggravio dei costi.

Il liquidatore, in ogni caso, dovrà condurre le necessarie verifiche sul punto, e riferire al G.D.

Il reddito disponibile, alla stregua di tale dato, corrisponde a quanto emerge dalla seguente tabella:

Reddito medio mensile ultimo anno disponibile da Modello Unico depositato	6.438,33
Fabbisogno familiare autocertificato	2.031,65
Reddito mensile da destinare alla liquidazione	4.406,68

8. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC (al gestore della crisi, il 60% del compenso totale):

Compenso previsto per l'incarico: Euro 22.000,00 (omnicomprensivo di imposte)

Così composto:

Imponibile: Euro 18.032,79

Iva: Euro 3.967,21

9. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

10. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattisi di credito fondiario (nella specie, il credito sorto dal mutuo ipotecario concesso, mediante contratto del 18

Gennaio 2011, dal **BANCO**, cui è subentrata, per effetto di operazione unitaria di cartolarizzazione, ai sensi della l. 130/1999, conclusa in data 19 Aprile 2022, **CESSIONARIA** come si evince dalla previsione dell'art. 41, co. 2, T.U.B., da estendersi, come si dimostrerà infra, alla liquidazione controllata.

Il Tribunale è consapevole che la questione è stata rimessa, da altro Giudice e per mezzo del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., alla S.C.: nelle more della decisione, questo procedimento deve proseguire, ed il Collegio rimane libero di compiere le proprie valutazioni. Nella specie, il credito della **BANCA N.2**, come si evince dal testo del contratto di mutuo, dev'essere qualificato come fondiario.

Si dica, preliminarmente ed in generale, che si tratta di questione che investe tanto la procedura promossa dal creditore fondiario, quanto quella nella quale esso intervenga (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.7.2014, sent. n. 15606: «*Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri [...]*»; Cass. civ., Sez. I, 8.9.2011, sent. n. 18436: «*Il potere degli istituti di credito fondiario, di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, non esclude che il giudice delegato possa disporre la vendita coattiva degli stessi beni, perché le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all'anteriorità del provvedimento che dispone la vendita; detto principio conserva la sua validità anche nel regime successivo all'approvazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che, pur configurando diversamente la natura del credito fondiario ed estendendone grandemente la categoria, ha nel contempo conservato la tutela delle banche mutuanti, le quali possono instaurare e proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati, anche dopo il fallimento del debitore, ovvero intervenire nell'esecuzione.*»; neretto apposto, in ambo i casi, dall'estensore): la ratio, infatti, è la medesima e, comunque, il creditore fondiario potrebbe introdurre una nuova procedura, ottenendo il *simultaneus processus* di cui all'art. 561 c.p.c.

Le procedure da sovraindebitamento sono, attualmente, disciplinate dalla medesima fonte normativa che regola le procedure cc.dd. maggiori: sicché pure nelle procedure da sovraindebitamento si applicano, ad esempio, i principi processuali contenuti negli artt. 7 (trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) e 8 (durata massima delle misure protettive, limitatamente agli strumenti di regolazione, diversi dalla liquidazione).

Tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento, si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.

Se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell'attuale, l'iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.

Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo corpus normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il nomen di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell'art. 41 T.U.B.

L'interpretazione letterale, che nega il privilegio processuale del fondiario, perché manca nella formulazione del menzionato art. 41 T.U.B. un riferimento alla liquidazione controllata, sembra, del resto, trascurare che tale disposizione continua, ancora oggi, a riferirsi al solo fallimento.

La tutela del creditore fondiario, nella procedura di liquidazione giudiziale, risulta, invero, affidata ad una lettura non letterale del dato normativo, la quale si fonda (nonostante la contraria, ma inattuata previsione della legge delega: art. 7, co. 4, lett. 'a', l. 155/2017) o sulla previsione (ex art. 349 CCII) della sostituzione della parola 'fallimento' con la locuzione 'liquidazione giudiziale', oppure (o contemporaneamente) sulla medesima identità di struttura e funzione che, a prescindere dalla denominazione degli istituti, caratterizza il fallimento e la liquidazione giudiziale.

Proprio, poi, a causa della *eadem ratio*, sussistente tra le due procedure di liquidazione (giudiziale e controllata), il quinto comma dell'art. 270 CCII prevede, espressamente, che nella liquidazione controllata si applicano l'art. 143, in quanto compatibile, e gli artt. 150 e 151.

Se si conduce un esame attento del 5 comma dell'art. 270 CCII, gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, in relazione ai giudizi pendenti, appaiono coincidere con gli analoghi effetti determinati, ancora sui rapporti processuali, dall'apertura della liquidazione giudiziale, purché compatibili: nessun dubbio sussiste circa il rispetto della disciplina del concorso sostanziale (art. 150 CCII) e formale (art. 151 CCII), e delle relative eccezioni, anche nella liquidazione controllata.

Dalla mancanza della clausola di compatibilità nell'art. 270, co. 5, CCII, rispetto all'art. 150 CCII, deriva che il Legislatore abbia inteso confermare, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, il medesimo rapporto esistente tra queste ultime e la liquidazione giudiziale.

È, altresì, evidente che l'art. 270, co. 5, CCII, esprima una netta differenza, rispetto al previgente art. 14 quinque, comma 2, lett. b), l. 3/2012, che vietava, *expressis verbis*, qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giurisprudenza di merito, di conseguenza, aveva affermato il carattere assoluto del divieto di azioni individuali, senza alcun rinvio ad altre norme (id est, l'art. 51 l. fall., o l'art. 41, comma 2, T.U.B.).

Opposta, invece, la scelta del Legislatore della crisi d'impresa che, anziché replicare, nell'art. 270 CCII, il principio enunciato dal menzionato art. 14 quinque, l. 3/2012, ha optato per un integrale rinvio all'art. 150 CCII.

In questa situazione, il rinvio, che mancava nella disciplina previgente, oggi esiste, ed è contenuto nell'art. 270 CCII: che, per quanto sopra detto, non può intendersi riferito alla sola regola, ma, altresì, all'eccezione, ivi richiamata: e non si comprenderebbe, del resto, quale potrebbe essere la ratio dell'eventuale mancata estensione del privilegio processuale, ex art. 41 T.U.B., alla liquidazione controllata.

Non potrebbe, in contrario agli argomenti ed alle conclusioni sin qui esposti, invocarsi, al fine di promuovere un'interpretazione 'costituzionalmente orientata', oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale (immediatamente o decorso il biennio), l'art. 7, co. 4, lett. 'a', della legge delega (n. 155/2017), che detta il seguente principio al Legislatore delegato:

«escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1».

Quanto alla figura dell'interpretazione 'costituzionalmente orientata', si dovrebbe affermare o che il privilegio ex art. 41 T.U.B. contrastasse con qualche norma della Costituzione e che fossero possibili più opzioni ermeneutiche, oppure che il mero fatto che sia rimasta inattuata, in parte, la delega legislativa comportasse che il giudice ordinario possa reinterpretare la normativa preesistente alla delega, per adeguarla ai principi impartiti al Legislatore delegato.

Circa il primo punto, non soltanto non si vede quale sarebbe l'interpretazione alternativa (in mancanza di una pluralità di ipotesi ermeneutiche, non può neppure parlarsi di interpretazione costituzionalmente orientata: la quale costituisce una scelta tra diverse alternative), ma neppure la norma, cui l'esegesi corrente si contrapporrebbe: se si dovesse pensare all'art. 3, si tratta di scelte di politica economica, di lunga data, delle quali (seppur sotto altro profilo) già si è occupata la Corte Costituzionale, escludendo il contrasto (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2004): e, dunque, escludendo, così, la possibilità, altresì, di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Neppure, poi, un'interpretazione costituzionalmente orientata può sopperire, strumentalmente e surrettiziamente, al mancato parziale esercizio della delega legislativa: l'esegeta, infatti, anziché prescegliere una delle eventualmente possibili differenti interpretazioni, sopperirebbe, ingerendosi nello svolgimento dell'attività politica, alla mancata emanazione di una norma.

Quanto, invece, alla possibile illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., deve osservarsi come un simile conflitto possa configurarsi soltanto in casi estremi: la Costituzione, infatti, è violata se il Legislatore delegato eccede, rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento mediante la delega, oppure, nell'ipotesi del mancato esercizio della delega medesima, soltanto se, per effetto di tale omissione, la legge di delegazione risulti stravolta («*Per costante giurisprudenza costituzionale, il mancato parziale esercizio della delega da parte del legislatore può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell'art. 76 Cost., a meno che ciò non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione.*»: Corte Cost., sent. n. 223/2019).

Il mero omesso esercizio della delega, infatti, di per sé non viola alcun precezzo costituzionale, giacché si tratta del conferimento di poteri, ma non della necessità costituzionale che un organo (il Consiglio dei Ministri) si sostituisca ad altro (il Parlamento), salvo che, come detto, non si ridondi in una forma di sostanziale manipolazione della legge di delegazione, attraverso un mancato esercizio che conduca alla violazione del rapporto tra i Poteri, come delineato dall'art. 76 Cost.

Si ricorda, per concludere e completare, che il creditore fondiario dispone di un mero privilegio processuale, che non conduce alla violazione dei diritti sostanziali degli altri creditori, né di quelli del debitore: privilegio che, come risulta da lunga ed ampia giurisprudenza di legittimità, si coordina con lo svolgimento delle procedure concorsuali, e che viene riconosciuto dall'ordinamento al fine di agevolare determinare operazioni economiche, e l'accesso a talune forme di finanziamento, da parte di un esteso novero di possibili interessati, con rilevanti vantaggi per l'economia generale.

11. Le cessioni del quinto, nella specie pendenti, si debbono ritenere, anch'esse, come le esecuzioni individuali e salvo il caso del fondiario, sospese di diritto, giacché i crediti debbono essere verificati nel concorso, e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.

12. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

13. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito Internet del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5,



GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

**P.Q.M.
IL TRIBUNALE**

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **DEBITRICE**, nata a OMISSIS, l'xx/x/1xxxx, res.te in Omissis, alla Via Omissis, n. xx, Cod. Fisc. xxxxxxxx
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. **Omissis**, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nel § 13 della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;

h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;

10. dispone che, allo stato e salvo successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore, sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 2.031,65: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 15 Novembre 2023

IL GIUDICE EST., DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE, DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

Ex Parte